DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1982

che autorizza la Grecia ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di nocciole originarie della Turchia e messe in libera pratica nella Comunità

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(82/564/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, con decisione 82/205/CEE del 22 dicembre 1981 [2] e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri e, con decisione 82/396/CEE del 14 giugno 1982 [3], la Grecia, a istituire una sorveglianza intracomunitaria per talune importazioni fino al 30 giugno 1983 ;

considerando che, in data 12 luglio 1982, il governo greco ha presentato una ulteriore domanda ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria per le nocciole della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia e messe in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 115 dell'atto di adesione della Grecia alle Comunità europee, l'importazione in Grecia del prodotto in causa è limitato per il 1982 a un massimale di 9,6 tonnellate ;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 82/205/CEE, gli elementi addotti dal governo greco a giustificazione della domanda ;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria ;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato della presente decisione aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti ; che di conseguenza conviene autorizzare la Grecia a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1983,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Grecia è autorizzata a procedere fino al 30 giugno 1983 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato, in conformità della decisione 80/47/CEE.

Articolo 2

La Grecia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1982.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 97 del 10. 4. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 42.

ALLEGATO

Altri prodotti

Numero della tariffa doganale comune	Codici Nimexe	Designazione delle merci	Paesi d'origine
ex 08.05 G	08.05-91, 93	Nocciole	Turchia